



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: cng@geologi.it

ORDINE DEI GEOLOGI
Prot. N. <u>358</u>
DATA <u>26 MAR 2002</u>
REGIONE PUGLIA

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 21 marzo 2002
Rif. P/CR.c/

CIRCOLARE N° 159

**OGGETTO: Determinazione degli onorari spettanti ai geologi per le operazioni di collaudo.
D.P.R. 554/1999, art. 188, punto 2, e art. 210, punto 2.**

Il Consiglio esamina la questione relativa alla determinazione degli onorari relativi ai collaudi effettuati dai geologi non appartenenti all'organico della stazione appaltante, a norma dell'art. 210, punto 2, del D.P.R. 554/1999.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, premesso che:

- il Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi, di cui al D.M. 18.11.1971 e successive integrazioni e modificazioni, non prevede i compensi per le operazioni di collaudo come individuate all'art. 187 del D.P.R. 554/1999, da affidarsi ai geologi a norma dell'art. 188, punto 2, del D.P.R. 554/1999;
- l'art. 210, punto 2, del D.P.R. 554/1999 rimanda al Tariffario degli ingegneri ed architetti la determinazione degli onorari spettanti ai collaudatori;
- i geologi nonché i dottori agronomi e forestali, in forza delle norme innanzi citate, devono far ricorso alla tariffa degli ingegneri per la quantificazione degli onorari in oggetto;

stabilisce,

con delibera n° 17/2002, che l'onorario come innanzi determinato debba poi essere riferito agli articoli 12 e 27 del Tariffario dei geologi, da richiamarsi nella stesura della parcella professionale.



IL PRESIDENTE

Pietro Antonio De Paola